

COMUNE DI ORDONA

PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A N. 32 DEL 28 NOVEMBRE 2023

SEDUTA Pubblica in SESSIONE STRAORDINARIA 1^ Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE**, alle **ORE 18:20**, regolarmente convocati, nella residenza comunale, in apposita sala, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

	Presente	Assente
LA TORRE Adalgisa (Sindaco)	SI	
LOMBARDI Michele	SI	
PASCIUTI Silvio, Rosario	SI	
ZINGARELLI Giuseppe Federico		SI
LOPARCO Angela	SI	
DI PAOLA Angelo	SI	
LOMAESTRO Vito	SI	
CARUSO Antonio	SI	
STELLA Serafina Maria Concetta	SI	
DE LUCA Leonardo	SI	
TROCCOLI Antonio	SI	

Partecipa alla seduta il **dott. Pietro DONOFRIO**, Segretario generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza **l'Avv. Adalgisa LA TORRE** nella sua qualità di Sindaco e, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte:

X del Responsabile del settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica

F.to dott.ssa Antonia RUBINI

X del Responsabile del settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

F.to dott.ssa Antonia RUBINI

Per l'esposizione del punto all'ordine del giorno, relativo alle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2024, il sindaco presidente cede la parola al vice sindaco il quale si riporta alla proposta di deliberazione predisposta dal competente settore. Aggiunge che le aliquote e le detrazioni restano invariate rispetto a quanto stabilito per l'anno 2023.

Interviene il consigliere Troccoli il quale chiede al vice sindaco se l'ente comunale avrebbe potuto procedere ad una minima riduzione delle aliquote IMU, alla luce dell'orientamento assunto su detta imposta a livello nazionale; preannuncia sull'accapo il proprio voto contrario.

Il vice sindaco fa presente al consigliere comunale Troccoli l'elevata evasione fiscale presente nel Comune di Ordona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 18 del 24.08.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- la deliberazione di C.C. n. 20 del 24.08.2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU anno 2020, sulla base delle disposizioni di riordino dell'imposta di cui ai commi da 739 a 783, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

VISTO che l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 individua in capo al Consiglio Comunale l'espressa competenza a deliberare le aliquote applicabili;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già approvate per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO CHE questo comune, per l'anno d'imposta 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 26 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2023	
Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,30%
Alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	0,30%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Abitazioni tenute a disposizione	0,76%
Altri immobili	0,76%
Detrazione per abitazione principale e pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)	€ 200,00
Detrazione alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	€ 200,00

RITENUTO di non avvalersi per l'anno 2024 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in quanto non applicata per l'anno 2015 e seguenti;

ATTESO che sulla base della proiezione degli incassi IMU accertati da questo Ente negli anni precedenti, nonché delle aliquote e detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2024 è pari ad € 310.000,00;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità

di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificatamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PRESO ATTO CHE, specificatamente per l'IMU, l'art.1, c.767 della legge n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere favorevole sulla presente deliberazione espresso dal revisore unico dei conti con il verbale n. 4 del 24.11.2023 di approvazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) anno 2024;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 24.08.2020;

Con voti favorevoli 7 astenuti nessuno contrari 3 Stella, Troccoli e De Luca espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- DI APPROVARE**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,30%
Alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	0,30%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (escluso gli immobili identificati con la categoria catastale D10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Abitazioni tenute a disposizione	0,76%
Altri immobili	0,76%
Detrazione per abitazione principale e pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)	€ 200,00
Detrazione alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	€ 200,00

- DI STIMARE** in € 310.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con voti favorevoli 7 astenuti nessuno contrari 3 Stella, Troccoli e De Luca espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti.

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Avv. Adalgisa LA TORRE

Il Segretario generale

F.to Dott. Pietro DONOFRIO

Il Consigliere anziano

F.to Rag. Michele LOMBARDI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, il 07.12.2023

LA RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

F.to rag. Anna Maria CAPRERA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, il 07.12.2023

LA RESPONSABILE

rag. Anna Maria CAPRERA